

N. R.G. 1389/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO

Quarta sez. civile

La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Rosaria Sodano	Presidente
dott. Mariano Del Prete	consigliere relatore
dott. Vincenzo Barbuto	consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. **1389/2014** promossa da:

COMUNE DI ROZZANO (C.F. CNZPRR54B14F205B), con il patrocinio dell'avv. CANZI PIETRO RENATO e, elettivamente domiciliato in CORSO SEMPIONE 15/A MILANO presso il difensore avv. CANZI PIETRO RENATO

APPELLANTE/I

contro

FALLIMENTO IMPRESA GIBELLI FRANCO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01748180187), con il patrocinio dell'avv. MAGGI STEFANO e dell'avv. FEDELI RENATO (FDLRNT66D13F205F) VIA G. GRIZIOTTI, 1 20145 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA C. MENOTTI, 6 27058 VOGHERA presso il difensore avv. MAGGI STEFANO

APPELLATO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente decisione si adegua ai criteri previsti dagli artt. 132, 2° comma n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.

Il Comune di Rozzano proponeva appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal tribunale di Pavia nella causa 826/13. Con tale provvedimento il giudice, accogliendo la domanda del Fallimento Impresa Gibelli Franco s.p.a. in liq., condannava il Comune al pagamento di consistente



importo a favore del fallimento per lavori in passato eseguiti dall'Impresa Gibelli. Deduceva vari motivi di appello concludendo per la riforma dell'ordinanza appellata.

Si costituiva il fallimento che contestava la tesi dell'appellante sostenendo la correttezza della decisione del giudice di primo grado e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

I motivi di appello sono esaminati come segue.

Difetto di giurisdizione e incompetenza territoriale (punto II)

L'appellante fa riferimento ad alcune norme della L.F. a sostegno della tesi secondo la quale la definizione delle controversie in sede arbitrale è compatibile con l'intervenuta dichiarazione di fallimento di una delle parti contrattuali. Il principio affermato è, in linea di principio, condivisibile così come affermato anche dal tribunale all'inizio della motivazione dell'ordinanza. Deve però osservarsi che il tribunale ha contemporaneamente svolto una ulteriore osservazione, anch'essa pienamente condivisibile, che in questa sede si amplia. Con il fallimento dell'appaltatrice il contratto di appalto si è sciolto alla luce dell'art. 81 L.F.. L'incidenza dello scioglimento del rapporto contrattuale sulla possibilità di ricorso all'arbitrato deve essere valutata in base alla previsione dell'art. 83 bis L.F.. Secondo tale norma con lo scioglimento del contratto “...il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito”. Appare quindi evidente che se in ipotesi di scioglimento del contratto il legislatore ha previsto che un procedimento arbitrale pendente non possa proseguire, a maggior ragione con lo scioglimento del contratto un procedimento arbitrale non può essere introdotto. Impropriamente viene quindi richiesta l'applicazione della clausola arbitrale e il motivo di appello sul punto deve essere respinto.

Per quanto attiene la competenza territoriale si sottolinea come il fallimento abbia agito in giudizio per un credito certamente preesistente alla dichiarazione di fallimento. Quel credito era conseguente a un rapporto facente parte del patrimonio della Gibelli Franco s.p.a. prima del fallimento e il suo accertamento in giudizio solo casualmente era richiesto dal curatore fallimentare. L'azione esercitata in giudizio non poteva quindi dirsi in alcun modo derivante dal fallimento con il quale il credito era in rapporto era puramente occasionale. Ne consegue che non è applicabile nel caso in esame la previsione dell'art. 24 L.F. che prevede la competenza del tribunale fallimentare solo in relazione alle azioni che derivano dal fallimento. In senso conforme v. Cass. 8990/00, Cass. 9156/97, Cass. 520/99, Cass. 831/99 e Cass. 1240/99.

In accoglimento del relativo motivo di appello deve quindi essere dichiarata l'incompetenza territoriale del tribunale di Pavia, che aveva pronunciato il fallimento, a favore del tribunale di Milano in considerazione della sede del Comune convenuto in giudizio dal fallimento.



Le spese dei due gradi di giudizio sono poste a carico del fallimento soccombente e liquidate, in considerazione del valore della causa, della natura delle questioni trattate e della complessiva attività professionale svolta dal difensore come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:

- accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal tribunale di Pavia nella causa 826/13, dichiara l'incompetenza territoriale del tribunale di Pavia in favore del tribunale di Milano,
- condanna il fallimento Impresa Gibelli Franco s.p.a. in liquidazione al pagamento a favore di controparte delle spese di causa che si liquidano
 - per il primo grado di giudizio in € 3.100 per compenso professionale oltre spese generali, iva e cpa,
 - per il grado di appello in € 6.900 per compenso professionale oltre spese generali, iva e cpa.

05/10/2016

Il cons. est.

Mariano DEL PRETE

Il Presidente

Maria Rosaria SODANO

